

deputato Valerio della clausola « purchè fossero già ufficiali in un esercito regolare prima della guerra del 1848. »

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta la soppressione.)

Ora porrò ai voti la prima condizione proposta dalla Commissione.

« Aver presa parte alla difesa di Venezia fino alla sua red-
dizione. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti la seconda condizione :

« Aver già fermata la loro dimora ne' regi Stati all'epoca della pubblicazione della legge del 7 giugno 1850. »

DURANDO, relatore. Domando la parola.

Quest'articolo fu vivamente impugnato dall'onorevole deputato Quaglia e dall'onorevole deputato Valerio perchè sembrava ad essi oltremodo severa questa condizione.

Io debbo osservare alla Camera che la Commissione non propose questa condizione se non in vista di evitare degli abusi i quali si potrebbero produrre troppo facilmente senza questo articolo; ma la Commissione non intende poi che non si possano estendere gli effetti della legge ai casi che meritano riguardo. Così, per esempio, consta alla Commissione che un ufficiale che fu ferito non potè ritornare in Piemonte in tempo utile per causa della ferita, ed egli è chiaro che lo spirito della legge, se non la lettera, dà a dividere come questo si debba intendere compreso nelle disposizioni in essa sancite, e di ciò fa fede la relazione stessa in cui si trovano queste parole: « In materia di leggi essenzialmente filantropiche, non è sempre possibile che la legge provveda ed enumeri tutti i singoli bisogni e casi eccezionali, e il potere esecutivo sotto la propria responsabilità può estendere i benefici effetti a tenore delle norme generali per l'interpretazione delle leggi, ogni qualvolta non vi ostino le precise disposizioni delle medesime, e le intenzioni chiaramente manifestate dal legislatore. »

Ben vede la Camera che, stando questi sentimenti inseriti nella relazione, la legge può essere interpretata in un senso largo. Questo caso di un ufficiale ferito non è solo: ve ne sono anche degli altri; per esempio so che vi fu un ufficiale il quale si era imbarcato in un bastimento che fu forzato dal vento a tornare indietro, ma il suo passaporto prova che egli era qui diretto, ed è chiaro che anche a questo si devono estendere gli effetti di questa legge. Sola la Commissione non ha creduto necessario di fare tante categorie, ed enumerare tutti quei casi ai quali il potere esecutivo potrà applicare la presente legge.

Ho voluto fare questa semplice osservazione, perchè non reputando cosa necessaria di entrare nei particolari della legge, ho però creduto opportuno di dichiarare che dai sentimenti stessi della relazione si può desumere che è nell'intendimento di questa che venga applicata la legge a questi casi particolari.

Del resto pregherò il signor presidente di mettere ai voti la massima, se cioè la legge debba essere applicata a quelli che vennero in Piemonte prima del 7 giugno 1850, poichè secondo che sarà fatta la votazione, io mi riservo di proporre un sottoemendamento.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti la proposizione tal quale sta nella legge; poi se ella crede di fare qualche aggiunta, la farà.

DURANDO, relatore. Se la Camera adotta l'articolo quale è proposto, colla esclusione cioè di quelli che vennero in Piemonte dopo il 7 giugno 1850, non vi è più niente da dire; ma se la Camera non adotta questo principio, se in-

tenderà cioè che la legge sia applicabile anche a coloro che vennero in Piemonte dopo il 7 giugno 1850, allora in via subordinata proporrò un sottoemendamento.

PRESIDENTE. Le parola è al deputato Valerio.

VALERIO LORENZO. Io comincio per prender atto delle parole dette dall'onorevole signor relatore. Egli ha ammesso che vi sono dei casi in cui gli ufficiali vennero costretti dalla forza delle circostanze a star lontani dal nostro paese, quantunque abbiano mezzo di poter provare che era loro intendimento di venire in questa terra.

Io ho avuto occasione di conoscerne parecchi di questi ufficiali, ed a me consta in modo positivo, che subito dopo la caduta di Venezia questi volevano recarsi in Piemonte, e che non poterono effettuare il loro divisamento, perchè dai consoli sardi veniva loro rifiutato il visto dei passaporti. Ora, il voler privare questi ufficiali dell'assegno, per un impedimento apportato dal Governo (atto che io non voglio giudicare, perchè il Governo ha dovuto certamente, anche a suo malgrado, attenersi a queste misure, costretto dalla necessità) mi pare contrario alla giustizia.

In questi termini non può dunque ammettersi l'asserzione dell'onorevole relatore della Commissione, che occorrendo casi simili, possano ammettersi fra i casi speciali in cui il Ministero può provvedere.

Quando il Ministero vi provvedesse dopo che fosse approvata la clausola di cui si ragiona, andrebbe a dirittura contro la legge, e la violerebbe. Ora questo non deve ammettersi da un corpo legislativo, e ciò tanto più perchè il signor ministro della guerra nel suo primitivo progetto proponeva il seguente articolo, di cui vorrei che fosse introdotta l'essenza in questa legge :

« Potranno essere ammessi a partecipare al mentovato assegno quelli dei già ufficiali ora detti che giunsero in Piemonte dopo la pubblicazione della legge ora mentovata (cioè del 7 giugno), purchè facciano constare di essere impediti per motivi di malattia od altri indipendenti dalla loro volontà a recarsi nei regi Stati, ed attualmente trovinsi nei medesimi. »

Mi si permetta ancora di osservare come questo assegno abbia luogo senza aggravare le finanze, stantechè la Commissione ha calcolato che 150,000 lire erano sufficienti per 188 ufficiali che erano in Piemonte, ed ha dimostrato che con questa somma i 188 ufficiali potevano essere sussidiati.

Ora di questi 188, come ho già detto, 21 avendo trovato impieghi, occupazioni particolari, o essendosi allontanati dal Piemonte, cessano dal prender parte agli assegni; sostituendo a questi i 12 ultimi giunti, che sono in posizione di poter provare che se non vennero prima in Piemonte, non fu per volontà propria, ma bensì perchè ne furono a forza tenuti lontani, non ne viene aggravata nè la sorte degli altri partecipanti a questo assegno, nè la nostra finanza, e intanto si tien conto della proposta ministeriale, e si fa un vero atto di giustizia.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta del signor Valerio potrebbe venire come un articolo separato in aggiunta alla legge.

VALERIO LORENZO. Io propongo, e faccio mio l'articolo 2 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda condizione posta dalla Commissione, cioè « l'aver già fermata la sua dimora nei regi Stati all'epoca della pubblicazione della legge 7 giugno 1850. »

(È approvata.)

Viene ora la terza condizione: « Non essere provvisti attualmente di regio impiego stipendiato... »